



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1289

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei bandi per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio Centro antiviolenza (Euro 600.000,00 - CUP C49G23000400003) e del Servizio residenziale per donne vittime di violenza (Euro 1.650.000,00 - CUP C49G23000390003).

Il giorno **20 Luglio 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	<b>MAURIZIO FUGATTI</b>
Presenti:	VICEPRESIDENTE	<b>MARIO TONINA</b>
	ASSESSORE	<b>MATTIA GOTTARDI</b>
		<b>STEFANIA SEGNANA</b>
		<b>ACHILLE SPINELLI</b>
		<b>GIULIA ZANOTELLI</b>
Assenti:	ASSESSORE	<b>MIRKO BISESTI</b>
		<b>ROBERTO FAILONI</b>
Assiste:	IL DIRIGENTE	<b>NICOLA FORADORI</b>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021*”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle “*Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento*”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

Il servizio Centro antiviolenza, di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo), nonché il Servizio residenziale per donne vittime di violenza, strutturato nei servizi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato, come denominati rispettivamente nelle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo rientrano tra i servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per i quali è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359 del 2021, lo strumento di affidamento/finanziamento del contributo.

Dall’analisi del contesto e delle caratteristiche dei servizi sopra indicati, svolta secondo quanto indicato nelle “*Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali*”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174 del 2020, il cui esito è riportato negli **Allegati 1.A e 1.B**, al presente provvedimento denominati “*Schema pianificazione affidamenti*”, è emerso infatti che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo al loro affidamento/finanziamento è costituito dall’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, ai soggetti selezionati secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Come previsto dall’art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si ritiene che tutti i servizi sopra indicati siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate negli **Allegati 2.A e 2.B** alla presente deliberazione, contenenti uno specifico approfondimento predisposto sulla base di esempi e modelli realizzati, su altri interventi simili, con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell’Università di Trento dalla stessa individuati nell’ambito dell’attività di ricerca applicata a supporto dell’affidamento dei servizi socio-assistenziali svolta sulla base dell’Accordo di programma di cui alle deliberazioni n. 2267 del 2020 e n. 1116 del 2023.

Il comma 1 del più volte citato art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L’Allegato E alla citata deliberazione n. 174 del 2020, al paragrafo 1 dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per “*servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*” siano da intendersi “*tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all’art. 33*”.

Tutti i servizi sopra descritti in materia di tutela delle donne vittime di violenza rientrano tra gli interventi del Capo V della legge provinciale n. 13 del 2007 e in particolare tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all'art. 34, comma 2, lett. b) della legge stessa.

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare quanto previsto dalla deliberazione n. 359 del 2021 prevedendo quale modalità di affidamento e finanziamento per il servizio Centro antiviolenza e per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza, lo strumento del contributo disciplinato dall'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 e di individuare, quale modalità di scelta dei relativi destinatari, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale n. 23 del 1992 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

Con riferimento ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, l'Intesa della Conferenza unificata (di seguito Intesa) del 14 settembre 2022 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio) prevede rispettivamente al comma 7 dell'articolo 1, e al comma 6 dell'articolo 8, che:

*“Le associazioni ed organizzazioni (omissis) laddove previsto devono:*

- a) essere registrati nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;*
- b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;*
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;*
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.” I requisiti sopra indicati sono richiesti in via cumulativa e non alternativa.”*

In sede di Coordinamento tecnico interregionale e di Commissione politiche sociali, rispettivamente in data 14 aprile 2023 e 18 aprile 2023, sono state evidenziate e condivise le criticità applicative del disposto dell'Intesa sopra richiamato in particolare con riferimento alla lettera c), comma 6 dell'articolo 8 per le case rifugio, considerato che nell'ambito del sostegno residenziale delle donne vittime di violenza in molte Regioni e Province Autonome operano da anni in modo efficace e efficiente più enti del terzo settore già accreditati, che peraltro svolgono anche attività di natura diversa. Di controversa interpretazione appare di fatto la locuzione “laddove previsto” che introduce tutti i requisiti indicati dalla lettera a) fino alla d).

Al fine di approfondire tali criticità la Commissione Politiche sociali ha quindi deciso di sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Pari Opportunità (DPO) la proposta di costituzione di un tavolo tecnico con tutti sottoscrittori dell'Intesa (coinvolgendo quindi anche ANCI) avente il compito di individuare una soluzione operativa interpretativa o modificativa dell'Intesa citata.

Nell'attesa di tale soluzione, vista l'esigenza di affidare il servizio di Centro antiviolenza e del Servizio residenziale per donne vittime di violenza, la Giunta provinciale con deliberazione n. 686 del 21 aprile 2023, in coerenza con l'Intesa, ha demandato alla Struttura provinciale competente la formulazione di due Avvisi esplorativi, non vincolanti e con mera funzione di pubblicità/notizia, finalizzati a verificare l'interesse degli Enti del terzo settore a partecipare ai prossimi bandi per la concessione di contributi a copertura delle spese, ai sensi all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, per la realizzazione di tali servizi.

Con determinazione dirigenziale n. 4569 del 4 maggio 2023 sono quindi stati approvati due Avvisi esplorativi relativi al servizio di Centro antiviolenza e al Servizio residenziale per donne vittime di violenza, nei quali sono previsti i sopra citati requisiti previsti dall'intesa. Il termine assegnato per la presentazione della manifestazione di interesse è stato stabilito nel giorno 31 maggio 2023.

In merito all'Avviso relativo al servizio di Centro antiviolenza è pervenuta una sola manifestazione di interesse alla partecipazione all'eventuale bando formulata dall'Associazione Coordinamento Donne Onlus (di seguito Associazione) con nota prot. n. 414651 del 30 maggio 2023.

Dalla verifica effettuata dalla Struttura provinciale competente è peraltro emersa l'assenza in capo all'Associazione di uno dei requisiti previsto dall'Avviso (espressamente mutuato dall'intesa) e cioè quello di "essere registrati nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali". Di ciò è stata data comunicazione all'Associazione con nota prot. n. 450591 del 9 giugno 2023. Con nota prot. ns. 489014 del 22 giugno 2023 l'Associazione ha precisato che in base alla normativa vigente per iscriversi al RUNTS le Onlus già iscritte all'Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate (tra le quali vi è l'Associazione Coordinamento Donne Onlus) hanno tempo fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione Europea. A tale nota la Struttura provinciale competente ha dato riscontro con nota prot. n. 519574 del 4 luglio 2023 rilevando che alla data di scadenza dell'Avviso l'Associazione non risultava essere registrata al RUNTS e che la ricognizione effettuata con l'Avviso stesso (come precisato con la determinazione n. 4569 del 4 maggio 2023) ha mera funzione di pubblicità/notizia e non vincola l'Amministrazione procedente.

Considerato quindi che vi è stata un'unica manifestazione di interesse da parte di un ente che, dal controllo effettuato, risulta in possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso, e cioè quelli di cui alle lettere b), c) e d), si propone di prevedere nel bando tali requisiti. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), al fine di evitare che la procedura di affidamento vada deserta si propone di prevedere la locuzione "*laddove previsto*" con riferimento all'iscrizione nell'apposito RUNTS, in ragione della considerazione che ciò appare coerente e maggiormente in linea con la legislazione vigente ed in particolare con il completamento del percorso di Riforma del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato al D.L. n. 48/2023 (Codice del Terzo Settore).

Con riferimento all'Avviso relativo al Servizio residenziale per donne vittime di violenza nessuna manifestazione di interesse è stata presentata entro la scadenza del termine assegnato. Da ciò si desume che nessun ente sia interessato alla procedura di bando per l'affidamento di tale servizio con i requisiti indicati nell'Avviso. Al fine di evitare che la procedura di affidamento vada deserta risulta quindi necessario considerare anche l'esperienza già maturata in tema di servizi residenziali

per donne vittime di violenza da enti che svolgono più servizi. In quest'ottica si propone che nel bando sia previsto, in sostituzione del requisito previsto al comma 6 dell'articolo 8, lett. c) dell'Intesa, quello di "perseguire statutariamente, in via ordinaria con carattere di continuità, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile". Tale previsione è infatti in linea con la volontà sottesa all'Intesa di garantire qualità nell'erogazione del servizio e non pregiudica o altera la gestione metodologica dei progetti di accoglienza delle donne in Casa rifugio. Inoltre, in analogia con quanto proposto per il bando relativo al servizio di Centro antiviolenza, per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a) si propone di prevedere la locuzione "*laddove previsto*" con riferimento all'iscrizione nell'apposito RUNTS.

Si propone dunque, anche in attuazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale 2023-2025 adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1992 del 4 novembre 2022 (Area strategica 5 – obiettivo 5.1.1, di approvare i seguenti Bandi, Allegati 3.A e 3.B al presente provvedimento, ciascuno dei quali descrive le tipologie di servizio ed individua i requisiti di partecipazione, le modalità ed i criteri per la valutazione dei progetti e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo (esplosi nei relativi allegati ai Bandi), le indicazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, le spese ammissibili a contributo:

- **3.A** Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio Centro antiviolenza, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13,
- **3.B** Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative al Servizio residenziale per donne vittime di violenza, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Quali allegati ai suindicati Bandi, si propone di approvare i seguenti allegati ai medesimi:

- **3.1.A** Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio Centro antiviolenza,
- **3.1.B** Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio residenziale per donne vittime di violenza;

Quali ulteriori allegati ai suddetti Bandi si propone di approvare i seguenti schemi di convenzione, la cui stipula è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: obblighi in capo al soggetto gestore; disposizioni relative al personale; modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del servizio; vicende soggettive del soggetto gestore; cause di risoluzione e rinuncia; monitoraggio del progetto e revisione della convenzione; trattamento dei dati personali; modalità di erogazione del contributo:

- **3.2.A** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza,
- **3.2.B** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza.

I suddetti schemi disciplinano, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente anche tramite una co-progettazione con i soggetti

gestori. La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Le convenzioni sono poi stipulate sulla base dei contenuti minimi degli schemi e degli eventuali elementi di dettaglio indicati nelle proposte progettuali ammesse.

Il contributo massimo complessivo per entrambi i servizi oggetto di procedura di bando è pari a euro 2.250.000,00 ed è riconosciuto per la durata di 36 mesi. Si stima che entrambi i Servizi abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per ciascuno dei Servizi, gli importi massimi del contributo riferiti al primo anno e conseguentemente quello complessivo, possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del Servizio.

L'importo del contributo è così articolato:

- euro 600.000,00 per il Servizio Centro antiviolenza;
- euro 1.650.000,00 per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza.

Il contributo è pari al 100% della differenza tra le spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, per il massimo di spesa complessiva riferita agli importi sopra indicati.

Per la realizzazione dei servizi in parola si è verificata in termini generali la congruità complessiva dei criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza l'adozione della modulistica necessaria per le richieste di contributo, la nomina della Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione delle graduatorie e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione, secondo le modalità sopra evidenziate e specificate nel Bando, nonché la stipula delle stesse con i rispettivi Soggetti selezionati. Allo stesso modo si demanda l'autorizzazione all'opzione di rinnovo delle convenzioni per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, a specifico provvedimento dirigenziale da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- visti i pareri dei Servizi di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 2016;
- vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- visto il D.Lgs. n. 159 del 2011 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;
- visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato al D.L. n. 48/2023
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

a voti unanimi, legalmente espressi,

## D E L I B E R A

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 1.A, 1.B e 2.A, 2.B, costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quanto previsto dalla deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 prevedendo quale strumento per finanziare i Servizi Centro antiviolenza e Servizio residenziale per donne vittime di violenza, il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007, dando atto che gli stessi sono servizi di natura non economica;
2. di individuare, quale modalità di scelta dei beneficiari, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare i seguenti Bandi, allegati a questo provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - **3.A** “Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio *centro antiviolenza*, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13”;
  - **3.B** “Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative al *servizio residenziale per donne vittime di violenza*, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13”;
4. di approvare quali allegati ai bandi di cui al punto 3. i seguenti documenti relativi a modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti e precisamente:
  - **3.1.A** “Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio Centro antiviolenza;
  - **3.1.B** “Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti relativi al Servizio residenziale per donne vittime di violenza;
5. di approvare quali allegati ai bandi di cui al punto 3. i seguenti schemi di convenzione:
  - **3.2.A** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza contenuto

- **3.2.B** Schema di convenzione per la realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza;
6. di stabilire che il contributo complessivo massimo di euro 2.250.000,00 è riconosciuto per la durata di 36 mesi, con avvio stimato di entrambi i Servizi dal 1° gennaio 2024. Tale importo può essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi ed così calcolato:
    - euro 600.000,00 per il Servizio Centro antiviolenza;
    - euro 1.650.000,00 per il Servizio residenziale per donne vittime di violenza;
  7. di prenotare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 2.250.000,00, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
    - per il Centro antiviolenza di totali € 600.000,00:
      - Euro 170.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
      - Euro 200.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
      - Euro 200.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
      - Euro 30.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2027;
    - per la Casa rifugio di totali € 1.650.000,00:
      - Euro 467.500,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
      - Euro 550.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
      - Euro 550.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
      - Euro 82.500,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2027;
  8. di acquisire i seguenti codici CUP:
    - Servizio Centro antiviolenza: CUP C49G23000400003
    - Servizio residenziale per donne vittime di violenza: CUP C49G23000390003;
  9. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina della Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione, l'autorizzazione all'opzione di rinnovo delle convenzioni per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale;
  10. di demandare alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza la sottoscrizione delle Convenzioni;
  11. di disporre l'utilizzo degli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi a questa legislatura, al fine di consentire il finanziamento dei due bandi;



12. di disporre la pubblicazione dei Bandi avvisi di cui al precedente punto 3) sul sito internet istituzionale della Provincia, sul sito [www.trentinosociale.provincia.tn.it](http://www.trentinosociale.provincia.tn.it) e sul sito [www.trentinofamiglia.it](http://www.trentinofamiglia.it) nonché di dare pubblicità agli stessi con le modalità più idonee.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 1.A schema pianificazione CAV

002 2.A sineg CAV

003 3.1.A criteri CAV

004 3.2.A convenzione CAV

005 1.B schema pianificazione Servizio residenziale

006 2.B sineg Servizio residenziale

007 3.B bando Servizio residenziale

008 3.1.B criteri Servizio residenziale

009 3.2.B convenzione Servizio residenziale

010 3.A bando CAV

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).